

**DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016
99/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 633/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 89/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 89/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 147/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2015/R/GAS);

- le deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 647/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 647/2015/R/GAS);
- le deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 98/2016/R/GAS;
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 28 febbraio dell'anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell'anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$;
- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- con la deliberazione 147/2015/R/GAS sono state definite le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di fonti contabili obbligatorie o a richieste di applicazione di tariffa d'ufficio, con decorrenza dall'anno tariffe 2015 o precedente:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 633/2014/R/GAS è indicato che le istanze di rideterminazione tariffaria presentate dalle società riportate nella *Tabella C* della medesima deliberazione siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della RTDG;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 147/2015/R/GAS è indicato che entro il termine del 15 settembre 2014 è stata presentata istanza di rideterminazione tariffaria da parte dell'impresa distributrice 1747-ASEC S.P.A.;
 - entro il 15 febbraio 2016 è stata presentata istanza di determinazione tariffaria d'ufficio dall'impresa distributrice 226-S.I.ME. S.P.A. con riferimento alla località 4627-ALSENO;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di fonti contabili obbligatorie o a richieste di applicazione di tariffa d'ufficio, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2015:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 147/2015/R/GAS sono riportate nella *Tabella C* le istanze di rideterminazione tariffaria pervenute successivamente al termine del 15 settembre 2014 ed entro il 16 febbraio 2015;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 647/2015/R/GAS sono riportate nella *Tabella C* le istanze di rideterminazione tariffaria presentate entro la data del 15 settembre 2015;
 - entro la data del 15 febbraio 2016 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
112	PASUBIO GROUP S.P.A.
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS
841	HERA SPA
5540	POMILIA RETI GAS S.R.L.
14815	Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. unipersonale
22668	2i Rete Gas S.p.A.

- con comunicazioni del 20 marzo 2014 (prot. Autorità n. 8253), per la società 927-ALTO GARDA SERVIZI SPA), del 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22656), per la società 219-ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL, del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4879), per la società 2022-ENERGETICA Srl, del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4881), per la società 47-TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI con riferimento alla località 9897-Suzzara (MN), del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4883), per la società 21791-EDMA RETI GAS SRL, del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4884), per la società 1747-ASEC S.P.A., del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4885) e del 25 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5833), per la società 301-Agsm Distribuzione SpA, la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha comunicato alle società di cui sopra di aver ritenuto idonea, ad una prima analisi di natura formale, la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali;
- in relazione alle istanze presentate dalle imprese distributrici 47-TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, con riferimento alle località 4407-Borgo Virgilio (MN) e 4403-Curtatone (MN), 807-SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS, 696-ENERCO DISTRIBUZIONE SPA e 926-ACEGAS-APS-AMGA SPA, non è stata trasmessa alcuna documentazione integrativa a seguito delle richieste inviate dall'Autorità con comunicazioni del 24 luglio 2015 (prot. Autorità rispettivamente n. 22078, n. 22081, n. 22082 e n. 22090);
- nell'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributtrice 226-S.I.M.E. S.P.A. con riferimento alla località 4627-ALSENO è evidenziato che risultano dichiarati ai fini tariffari solo gli investimenti eseguiti a partire dall'anno 2002, mentre la rete principale di distribuzione del gas naturale dell'impianto a servizio del territorio del Comune di Alseno è stata realizzata dal Comune negli anni 1951-1952;
- sono in corso approfondimenti istruttori in relazione alle istanze presentate dalle imprese 124-VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A, in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di fonti contabili obbligatorie, e

3045-IREN EMILIA SpA, in relazione a una richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio;

- la società 1747-ASEC S.P.A. non ha provveduto entro i termini previsti ad apportare le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati;
- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il mese di settembre 2015, con decorrenza dall'anno tariffe 2015:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 89/2015/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica dati di cui alla *Tabella D* della medesima deliberazione, relative a dati economici riferiti ad anni tariffe precedenti l'anno 2014 e che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 147/2015/R/GAS è indicato che le istanze di rettifica dati di cui alla *Tabella B* della medesima deliberazione, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 647/2015/R/GAS, con la quale sono state rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2014, è indicato che le richieste di rettifica e integrazione di dati fisici di cui alla *Tabella B*, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, siano accettate e trovino applicazione in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
 - nella parte di motivazione della medesima deliberazione 647/2015/R/GAS è indicato che le richieste di rettifica e integrazione riportate nella *Tabella E* della medesima deliberazione, relative a dati patrimoniali, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2015, con decorrenza dall'anno tariffe 2015:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2016, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2014 e 2015, con riferimento a dati patrimoniali per gli anni 2013 e 2014, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
112	PASUBIO GROUP S.P.A.
380	EROGASMET S.P.A.
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS
830	CO.I.ME.PA S.R.L.
860	LINEA DISTRIBUZIONE SRL
1030	ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL
1132	SELGAS NET S.P.A.
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.
14815	Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. unipersonale
17571	BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS S.R.L.
22668	2i Rete Gas S.p.A.

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2016 istanze di rettifica di dati fisici dall'impresa distributrice 221-POWERGAS DISTRIBUZIONE SPA, con riferimento alla località 5712-SAN MARCO DEI CAVOTI, e dall'impresa distributrice 739-SERVER SRL, con riferimento alla località 8320-VEROLANUOVA;
- la società 23958-METANOMOBILE, che non ha provveduto all'invio dei dati entro il termine del 20 novembre 2015, di chiusura della raccolta dati, ha presentato istanza di modifica/integrazione di dati tariffari e ha provveduto ad inviare, in tempo utile ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, i dati tariffari, con allegata dichiarazione di veridicità nel formato richiesto.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*;
- come evidenziato nella parte di motivazione della medesima deliberazione, è stato previsto che, ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita istanza

di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di fonti contabili obbligatorie o a richieste di applicazione di tariffa d'ufficio con decorrenza dall'anno tariffe 2015 o precedente:
 - considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2015:
 - le istanze di rideterminazione tariffaria presentate dalle società 927-ALTO GARDA SERVIZI SPA, 219-ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL, 21791-EDMA RETI GAS SRL, 47-TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, con riferimento alla località 9897-Suzzara (MN), 2022-ENERGETICA Srl e 301-Agsm Distribuzione SpA;
 - l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributrice 226-S.I.M.E. S.P.A. con riferimento alla località 4627-ALSENO, che ha reso evidente l'incompletezza della stratificazione dei costi storici resi disponibili all'Autorità e che, di conseguenza, sussistono le condizioni per l'applicazione della tariffa d'ufficio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della RTDG 2009-2012;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di fonti contabili obbligatorie o a richieste di applicazione di tariffa d'ufficio, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2015:
 - prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella C* della deliberazione 147/2015/R/GAS, di cui alla *Tabella C* della deliberazione 647/2015/R/GAS e di cui alla *Tabella A* della presente deliberazione siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il 28 febbraio 2017, e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'*Allegato A* alla determinazione 3/2015;
- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il mese di settembre 2015, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2015:
 - le rettifiche ai dati fisici e patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella D* della deliberazione 89/2015/R/GAS;
 - le rettifiche ai dati fisici e patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* della deliberazione 147/2015/R/GAS;

- le rettifiche ai dati fisici e patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* e alla *Tabella E* della deliberazione 647/2015/R/GAS;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2015, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2015:
 - le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* della presente deliberazione;
 - il valore dei dati patrimoniali relativi all'anno 2014 per l'impresa distributtrice 23958-METANOMOBILE;
 - le istanze di rettifica di dati fisici presentate dall'impresa distributtrice 221-POWERGAS DISTRIBUZIONE SPA, con riferimento alla località 5712-SAN MARCO DEI CAVOTI, e dall'impresa distributtrice 739-SERVER SRL, con riferimento alla località 8320-VEROLANUOVA.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015 sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- prevedere che con separato provvedimento, da adottarsi a seguito dell'esame delle istanze presentate dalle imprese distributrici, siano riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2012 e nel 2013 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2015

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 1* e nella *Tabella 1a* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2
Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni